



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...93..... DEL1° luglio 2009.....

OGGETTO: Recepimento Protocollo d'Intesa fra la Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari e Il Centro Giustizia Minorile per il Veneto, relativo all'invio in Comunità di minori ai sensi del DPCM 01/04/08.

DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visto il D.P.C.M. del 01/04/08: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;

Visto l' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile, in attuazione dell'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 sottoscritto il 20 novembre 2008;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 940 del 07/04/09 con la quale la Regione Veneto conferma che, a decorrere dal 01 gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti ai sensi all'art.96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel Veneto;

Vista la necessità di definire prioritariamente, tra le previste aree di collaborazione indicate nell'Accordo del 20 novembre 2008, le procedure di inserimento dei succitati minori nelle Comunità individuate, ed il flusso informativo tra Centro Giustizia Minorile, Regione Veneto e strutture residenziali;

Tenuto conto dei contatti intercorsi tra la Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari e il Centro Giustizia Minorile che hanno stilato il Protocollo d'intesa “**Allegato A**” al presente provvedimento di cui ne è parte integrante e sostanziale

D E C R E T A

DI RECEPIRE, il Protocollo d'intesa fra tra la Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari e Il Centro Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo all'invio in Comunità di minori “**Allegato A**” per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Dott. Giampietro Rupolo -

GB/fb
(DDR minori_sanità_penitenziaria)

Mod. A - originale



PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE VENETO – DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO – SANITARI

E

IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL VENETO,

IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

RELATIVO

ALL'INVIO IN COMUNITÀ DI MINORI AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 01/04/08

Visto il D.P.C.M. del 01/04/08: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;

Visto l' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile, in attuazione dell'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 sottoscritto il 20 novembre 2008;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 07/04/09 con la quale la Regione Veneto conferma che, a decorrere dal 01 gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti ai sensi all'art.96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel Veneto;

Vista la necessità di definire prioritariamente, tra le previste aree di collaborazione indicate nell'Accordo del 20 novembre 2008, le procedure di inserimento dei succitati minori nelle Comunità individuate, ed il flusso informativo tra Centro Giustizia Minorile, Regione Veneto e strutture residenziali;

TRA

Il Dirigente Regionale della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
Dott. Giampietro Rupolo

E

Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia
Dott. Paolo Attardo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Nella fase iniziale di attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 01/04/08, l'invio dei minori/giovani adulti in idonee strutture comunitarie, su disposizione in ambito penale dell'Autorità Giudiziaria minorile, continuerà ad essere a cura del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia;
2. Quando non è possibile individuare in tempi brevi comunità terapeutiche, e considerando inoltre l'attuale carenza delle stesse, è consentito l'inserimento/trasferimento in una struttura di tipo educativo ritenuta idonea, autorizzata e/o accreditata secondo la normativa regionale di riferimento;
3. Al fine di garantire il rispetto dei diritti del minore, con particolare riferimento al mantenimento dei rapporti con i propri familiari, sarà individuata preferibilmente una struttura comunitaria situata nel territorio regionale veneto;
4. Nelle more dell'implementazione di adeguate risorse comunitarie, il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, per il tramite dei Servizi Minorili della Giustizia, si adopererà di concerto con i Servizi socio-sanitari territoriali per individuare una sede residenziale terapeutica, anche fuori regione, nella quale collocare i minori;
5. Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia si impegna a comunicare formalmente alla Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari – Servizio per la Tutela della Salute Mentale della Regione Veneto i movimenti dei minori collocati in comunità a carico della Regione Veneto (ingressi, dimissioni, ...) e, mensilmente, il riepilogo delle presenze effettive in comunità per singolo minore attestate dall'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni competente;
6. La titolarità dell'elaborazione del progetto terapeutico-riabilitativo farà capo ai Servizi socio-sanitari competenti dell'Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto;
7. Nell'esecuzione dei provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile, i Servizi socio-sanitari territoriali collaboreranno strettamente con i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, cui i minori sono affidati secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia professionale di competenza;
8. Con cadenza semestrale sarà organizzato un incontro di monitoraggio e verifica, tra il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia e la Direzione Piani e Programmi Socio-

Sanitari – Servizio per la Tutela della Salute Mentale della Regione Veneto, sull'andamento generale del Protocollo d'intesa;

9. Il presente protocollo d'intesa ha validità di un anno e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta formale di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.
10. Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia nel prendere atto dei contenuti della Delibera della Giunta Regionale n. 940 del 07/04/09, di concerto con il Dipartimento Giustizia Minorile, non concorda con la limitazione della competenza regionale esclusivamente ai residenti nel territorio della Regione Veneto poiché ritiene che tale scelta sia “...*in contrasto con quanto espresso dal D.P.C.M. e dalle allegate “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti Penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali in attuazione dell’art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008” (D.G.M. – Nota Prot.17091 del 04/06/09).*”

Pertanto, la sottoscrizione del presente protocollo da parte del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia avviene con riserva con riferimento alla suddetta parte auspicando nel contempo una rapida definizione della materia nelle sedi istituzionali preposte.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
Regione Veneto

Dott. Giampietro Rupolo

IL DIRIGENTE

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Venezia

Dott. Paolo Attardo